

## LA LENTE SULLA RIFORMA

## *Il punto sui decreti attuativi della Legge Delega per la Riforma tributaria*

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

### Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

L'iter della **Riforma tributaria** prevista dalla **Legge Delega per la Riforma tributaria** (L. 111/2023) ha trovato, allo stato, **attuazione** con l'approvazione dei seguenti **decreti delegati**:

1. attuazione primo modulo riforma **Irpef** e altre misure in tema di **imposte sui redditi** (**D.Lgs. 216/2023**);
2. attuazione della riforma fiscale in materia di **fiscalità internazionale** (**D.Lgs. 209/2023**);
3. modifiche allo **Statuto dei diritti del contribuente** (**D.Lgs. 219/2023**);
4. razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di **adempimenti tributari** (**D.Lgs. 1/2024**);
5. disposizioni in materia di **accertamento tributario** e di **concordato preventivo biennale** (**D.Lgs. 13/2024**);
6. potenziamento del regime di **adempimento collaborativo** (**D.Lgs. 221/2023**);
7. revisione disciplina del **contenzioso tributario** (**D.Lgs. 220/2023**);
8. disposizioni in materia di riordino del **settore dei giochi**, a partire da quelli a distanza (schema approvato in via definitiva);
9. revisione del **sistema sanzionatorio tributario**, approvato in esame preliminare, lo scorso 21.2.2024;
10. revisione della **disciplina doganale** e del **sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette** sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo approvato in esame preliminare il 26.3.2024);
11. disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della **riscossione**, approvato in esame preliminare in data 11.3.2024.

Tra le modifiche definitivamente approvate vi è il **D.Lgs. 13/2024** con le nuove **regole dell'accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale**. Il testo è entrato in vigore lo scorso 22.2.2024, ma **le norme sulla riforma dell'accertamento con contraddittorio preventivo avranno piena attuazione dal prossimo 30.4.2024**, mentre quelle relative al **concordato** si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in**

corso al 31.12.2023.

Tra le **novità**, viene **modificato quanto previsto dal D.Lgs. 218/1997**, relativo alle disposizioni in materia di **accertamento con adesione** e di **conciliazione giudiziale**, **estendendo la disciplina dell'adesione**, oltre che all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, **anche agli atti di recupero**. Una novità da evidenziare è che lo **schema di atto**, comunicato al contribuente per il **contraddittorio preventivo**, reca oltre all'**invito alla formulazione di osservazioni**, anche quello alla **presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione**, in luogo delle osservazioni. L'**invito** alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è **contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo**. Inoltre, l'ufficio, **nei casi in cui debba procedere a contraddittorio, contestualmente** alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su **istanza** del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, **deve comunicare al contribuente un invito a comparire**. Viene **abrogata** la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l'avviso senza il precedente invito.

Con il **D.Lgs. 220/2023, entrato in vigore lo scorso 4.1.2024**, poi, è stata attuata la **riforma del processo tributario**. Con questo decreto legislativo sono state modificate, tra l'altro, le disposizioni relative alle **spese di giudizio** prevedendo la **compensazione** delle stesse, oltre che in caso di **soccombenza reciproca** e quando ricorrono **gravi ed eccezionali ragioni**, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di **documenti decisivi** che la stessa ha **prodotto solo nel corso del giudizio**. Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è **costituito in giudizio personalmente**, si ammette la possibilità di utilizzare anche la **modalità di notifica e di deposito cartaceo** degli atti. È stato inserito il **rifiuto espresso dell'istanza di autotutela tra gli atti impugnabili**. Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il **diritto di discutere da remoto** anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di **discutere in presenza**, il giudice e il personale amministrativo **partecipano sempre in presenza**. Viene prevista la possibilità di redazione della **sentenza in forma semplificata**, prevedendo che il giudice, nei casi di **manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso**, decida, con **motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme**. Infine, è stata introdotta la possibilità di **impugnazione della ordinanza cautelare** emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Tra i provvedimenti di riforma definitivamente approvati deve essere evidenziato anche il **D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore lo scorso 18.1.2024**, che contiene le **modifiche allo Statuto del contribuente** (L. 212/2000). Tra le modifiche apportate allo Statuto del contribuente va evidenziato che:

- si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali **norme di diretta attuazione dei principi** costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- per gli **atti di accertamento adottati all'esito del contraddittorio con il contribuente**, si

prevede l'**obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte**;

- si rivede il **regime temporale del contraddittorio preventivo**, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;
- si introduce nello Statuto del contribuente la **disciplina in tema di nullità**, estendendo la stessa anche ai casi di **difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato**;
- si amplia la casistica delle **ipotesi di autotutela obbligatoria** ad altre fattispecie, quali la **mancata considerazione di pagamenti** d'imposta regolarmente eseguiti, la **manca di documentazione successivamente sanata** non oltre i termini di decadenza e l'**errore sul presupposto dell'imposta** e si innalza a **un anno** il limite temporale per procedere all'**autotutela dopo la definitività dell'atto**;
- si riqualificano come **annullabili** gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati **in difformità dal contenuto della risposta**, espressa o tacita, **precedentemente resa a un'istanza di interpello**.